

13/12/28

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Campobasso

-----  
SERVIZIO DELLE ACQUE PUBBLICHE

-----  
FIUME BIFERNO

N.132 dell'Elenco del e acque pubbliche per la provincia di  
Campobasso

-----  
DOMANDA IO SET EMBRE 1916, 6 MAGGIO 1917, 27 GENNAIO 1918 e  
23 FEBBRAIO 1926 DELLA DITTA BARANELLO EREDI DI NICOLANGELO  
PER RICONOSCIMENTO D'USO E MAGGIORE UTILIZZAZIONE DI ACQUA DE-  
RIVATA DAL FIUME BIFERNO, INTENDE I LIMITI DI CUI AL 3° COMA  
DELL'ART. 36 DEL R. D. LEGGE 9 OTTOBRE 1919, N.2161.

-----  
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni di cui dovrà essere  
vincolata la concessione chiesta con istanza 23 febbraio 1926  
in base all'allegato progetto di pari data e firma Ing. Gino  
Burat 1, per un aumento di portata e di salto e trasformatio-  
ne di meccanismi del a derivazione del fiume Biferno, di cui  
alla Menzionata ditta viene conosciuto il diritto per antica  
utenza.

-----  
ART. I = QUANTITA' DELLA ACQUA DA DERIVARE = La quantità di  
acqua da derivare dal fiume Biferno, in territorio di Morione  
del San io, in località a monte del Vallone Grande e poco a  
valle della linea congiungente i due Colli Veduto e Savino, il

primo in sinistra, il secondo in destra del Biferno, è fissata, in misura non superiore a moduli cinquanta, e poichè per antica utenza vengono riconosciuti moduli 28,15, la maggiore quantità d'acqua concessa sarà di moduli 21,85.

ART. 2 = DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE = Il dislivello fra i peli morti nel canale derivatore a monte e quello di scarico a valle dei meccanismi motori, sarà di m.14,20 e poichè il salto utilizzato per antica utenza è rappresentato da due successivi salti di m.4,40 e 3,80, in totale m.8,20, l'aumento dovuto alla variazione sarà di metri 6,00.

La forza nominale in base alla quale è stabilito il canone, tenuto conto di quella prodotta con la vecchia utenza, e cioè col dislivello di m.8,20 sarà pari a:

$$\text{HP} \frac{5000 \times 14,20}{75} = \text{HP.946,66}$$

da cui detratà HP.307,84 relativi alla vecchia utenza, restano HP.638,82 in virtù della presente concessione precaria.

ART. 3 = MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI VARIAZIONE =

A) Presca dell'acqua = la presa dell'acqua verrà effettuata mediante una nuova diga di natura instabile a gabbionata ubicata nello stesso sito ed avente lo stesso andamento e dimensioni di quella dell'antica utenza.

B) Regolazione della portata = La sezione e la pendenza del canale regolatore, la lunghezza e la quota dello sfioratore saranno tali da assicurare che la quantità d'acqua che si introdurrà nel canale di carico in nessun caso potrà essere maggiore di m.5,00 al minuto secondo.

C) Canale di carico = Il canale di carico, della lunghezza

di circa Km.2, che segue il canale della vecchia utenza, per il primo chilometro circa e per il restante tratto ha un nuovo andamento fino alla restituzione, sarà eseguito con tutte le precauzioni necessarie che verranno indicate eventualmente dalla Amministrazione per impedire infiltrazioni d'acqua e franamenti delle sponde.

D) Canale di scarico = Il canale di scarico è della lunghezza di m.290 e terminerà nello stesso punto della vecchia restituzione.

Le suddette opere dovranno essere attuate in conformità del progetto a firma dell'Ing. Gino Buratti in data 23 febbraio 1926, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte e riconosciute ammissibili dalla Amministrazione.

ART. 4 = GARANZIE DA OSSERVARE = Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Biferno, sia per la difesa della derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 5 = CARATTERE DI PRECARITÀ DELLA CONCESSIONE = Va espressamente dichiarato che per la ipotesi che la derivazione della ditta eredi Baranello Niccolangelo possa essere assorbita da una maggiore utilizzazione per effetto di una concessione da accordare ad un'altra ditta, la quale abbia digià chiesta una più grande derivazione dal fiume Biferno interessante il medesimo tratto del corso d'acqua scorrente in territorio di Morrone del Sannio, la concessione di cui trattasi, relativa alle richieste variazioni, è assentita in via precaria, fino a che non sia at-

tuata la maggiore utilizzazione, senza che la ditta possa accampare pretese a compensi o somministrazione di energia per la quantità di forza ricavata in più per effetto della precaria concessione medesima.

ART. = 6 = TERMINE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE = Sotto pena di decadenza la ditta concessionaria dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro il primo semestre dalla data di notificazione da parte del Genio Civile dell'avvenuta emissione e registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di concessione;

b) condurli a termine entro dodici mesi dalla data predetta.

L'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissi non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo art. 9 del presente disciplinare e cioè dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

ART. 7 = COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA = Eseguita la visita di collaudo l'Ufficio del Genio Civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti dovrà prescrivere nel verbale di visita con termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se in dipendenza di tale esecuzione possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro due mesi dalla data del provvedimento ministeriale di approvazione del collaudo la ditta concessionaria dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.

ART. 8 = DURATA DELLA CONCESSIONE = Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, ed il caso previsto dal precedente art. 5 la concessione è accordata per il periodo che l'art. 125 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 stabilisce come durata massima per le utenze riconosciute o da riconoscere, e di conseguenza detto periodo decorre dalla data del 1° febbraio 1917 e finisce al 1° febbraio 1977.

Al termine della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato tutte le opere di raccolta, di regolazione, di derivazione, principali ed accessorie, i canali aduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo al concessionario un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo, il Presidente del Tribunale delle Acque nominerà tre arbitri per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 60 del Codice di Commercio.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà, ne darà preavviso alla ditta concessionaria almeno tre anni prima della scadenza, nei casi di normale cessazione della concessione. Nei casi di decadenza o rinuncia la facoltà stessa è esercitata senza che occorra alcun preavviso.

ART. 9 = CANONE = La ditta concessionaria corrisponderà alle

Finanze dello Stato, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori, l'annuo canone di L.11.359,90 (undicimilatrecentocinquantanove e centesimi novanta) in ragione di L.12 (dodici) per ogni cavallo dinamico nominale, rappresentante la forza nominale complessiva dell'<sup>utilizzazione</sup> ~~ultimazione~~ (e qui di comprensivo del canone di L.3694,08 dovuto per i HP.307,84 relativi alla vecchia utenza), anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia alla concessione con liberazione dal pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso al tempo in cui sarà fatta la rinuncia.

Detto canone potrà essere però modificato con effetto dalla data soprastabilita, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, come da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo.

Per la potenza di HP.307,84 riconosciuta per antico la ditta concessionaria, a decorrere dal 1° luglio 1924 e fino a quando non sarà dovuto il maggior canone sopra stabilito corrisponderà alle Finanze dello Stato l'annuo canone anticipato di L.3694,10 (lire tremilaseicentonovantaquattro e centesimi dieci).

ART. 10 = PAGAMENTI E DEPOSITI = All'atto della firma del presente disciplinare, la ditta concessionaria dimostrerà con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

a) il pagamento dei canoni arretrati per la forza riconosciuta di antico, maturati dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1928 e cioè L.14776,40, come da quietanza N.1631 dell'Ufficio del Registro di Campobasso in data 27 dicembre 1928.

b) il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della som-

946,66  
x 12  
11359,90

307,84 x 12  
3694,10

1 x 3694,10

ma di L.3832,90 (tremilaottocentotrentadue e centesimi novanta) come da quietanza di L.460 del 14 dicembre 1928, n.27389, pari a mezza annualità del canone dovuto per la migliore forza prodotta, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

c) il versamento presso la Sezione di R.Tesoreria di Campobasso, a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Campobasso, della somma di L.1000 (mille) come da quietanza n. 27 del 14 dicembre 1928 per le spese di portata, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;

d) il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Campobasso della somma di L.284,00 (duecentottantaquattro), come da quietanza n.3621 del 14 dicembre 1928, per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art.9 del R.D.D. 9 ottobre 1919 n.2161.

Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copie di disegni, di atti, di stampa, ecc.

ART.II - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI - Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D.L.9 ottobre 1919, n.3161 per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e del relativo regolamento 14 agosto 1920, n.1285, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ART. I2 = DOMICILIO LEGALE = Per ogni effetto di legge la dit-

ta concessionaria elegge il proprio domicilio in Casacalenda.

Firmata Maria Baranello fu Niccolangelo

Firmato Cefaratti Antonio teste

Firmato Mastrogiovanni Antonio teste.

Io sottoscritto Et.ari Cav. Amilcare; Ingegnere Principale del Genio Civile di Campobasso, nella espressa qualità di funzionario a ciò delegato, dichiaro che il Sig. Mario Baranello, quale procuratore degli eredi del fu Niccolangelo Baranello, ha firmato in fine e nel margine di ogni foglio il sopraesteso disciplinare, in presenza mia e dei testimoni sigg. Cefaratti Antonio e Mastrogiovanni Antonio, impiegati, aventi i requisiti di legge.

Campobasso, 19 Dicembre 1928 -VII-

Firmato Amilcare Et.ari all'uopo delegato.

Registrato a Campobasso li 27 dicembre 1928 VII al N.653  
Vol.98 Fol.27 Mod.2° Esatte lire dieci e centesimi dieci

Firmato il Procuratore del Registro Orrei.

Pervenuto approvato con nota Ministeriale 12 Novembre 1930  
IX N.8023 - Div. 12\*

L'incaricato Repertorio F/to: A. Cefaratti.

La differenza di tassa di registro è stata pagata con la seguente bolletta:

\*Ufficio del Registro di Campobasso - N.2942 - Art. 12859

"La ditta Eredi Baranello di Niccolangelo ha pagato Lire duemilasettecentotrentaquattro e 40/100 per tassa suppletiva di registro sull'atto registrato il 27 dicembre 1928 n.653 -

"Addì 18 aprile 1930 Il Ricevitore firmato Orrei - Visto:

"L'ISPETTORE CAPO DEL CIRCOLO DI CAMPOBASSO firmato.